

Il mondo in blu

SVBAOIVA

Mensile - Anno IV - numero 36 - luglio 2008

Euro 5

ESCLUSIVA

*Mozambico
Il tesoro ritrovato*

FOTOGRAFIA
I segreti delle Cayman

IMPRESE
Sbarco sul Milano

VENTOTENE
L'isola dei venti

LA STORIA
*La battaglia
di Ferdinando Acerbi*

ISSN 1120-5197
80036
9 771826 519007

Ed. Narvalo

**Impedimenti
e regole
per l'iscrizione
al registro
sommizzatori
presso
una Capitaneria
di Porto**

Ots: ecco come si fa

A cura di Manos Kouvakis direttore CEDIFOP



Negli ultimi tempi, ci sono giunte diverse domande sui possibili impedimenti, da un punto di vista medico/sanitario, all'iscrizione nel Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto, domande come la seguente: "Ho 28 anni e vorrei prendere il brevetto OTS e quindi vorrei delle informazioni per quanto concerne la visita oculistica e quante diottrie bisogna avere".

Nel dare una risposta che sia la più generale possibile per inquadrare le varie pro-

blematiche, ritengo opportuno sottolineare alcuni principi basilari.

Prima di tutto l'OTS non è un brevetto, ma un Attestato di Qualifica Professionale, che può essere rilasciato da enti di formazione professionale, abilitati a svolgere questa tipologia di corsi e accreditati dalle regioni di appartenenza.

Insieme con l'attestato di qualifica professionale di OTS l'ente di formazione gestore di questa tipologia di percorso formativo, deve rilasciare anche un "Brevet-

to di Sommozzatore Professionista", che va considerato come allegato all'attestato di qualifica professionale, secondo l'articolo 3 comma 6 del Decreto ministeriale del 1979 che ha istituito il Registro Sommozzatori in servizio locale presso le Capitaneria di Porto (esiste un "Brevetto di Sommozzatore Sportivo", ma non è valido per l'iscrizione alla Capitaneria di Porto).

Iscrizioni senza questi due requisiti fondamentali, che garantiscono la professionalità del percorso formativo, se erroneamente accettati dovrebbero essere revocati dalla Capitaneria stessa, visto che la legge attualmente in vigore, D.M. 13 gennaio 1979, in Gazz. Uff., 16 febbraio, n. 47 Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale, recita così: "... aver conseguito il diploma o attestato di qualificazione professionale, con allegato brevetto, di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei presso un istituto statale o presso scuole o centri di formazione e qualificazione professionali, legalmente riconosciuti dallo Stato o dalle regioni...".

In assenza di questi requisiti le iscrizioni, oltre ad essere incomplete, possono essere causa di inadeguata applicazione del-

le condizioni di sicurezza, favorendo chi vorrebbe operare da OTS, senza una preparazione di base, derivante da un percorso formativo adeguato, visto che a volte-fatto dovuto a una mancanza legislativa nel settore della formazione - enti senza l'esperienza necessaria nel settore della subacquea industriale, nella docenza e principalmente nelle attrezzature utilizzate, propongono corsi similari dando una formazione tipica della subacquea sportiva/ricreativa e non industriale, non garantendo così un percorso formativo che tuteli l'allievo sui minimi di sicurezza previsti dalle associazioni internazionali di categoria IDSA (International Diving Schools Association), IMCA (International Marine Contractors Association), AODC (Association of Diving Contractors).

Insegnare a operare in sicurezza nella subacquea industriale dovrebbe essere una priorità nei percorsi formativi proposti, e ciascuna regione dovrebbe aumentare i controlli di qualità sugli enti che programmano la realizzazione di questi corsi, tenendo presente che chi si occupa della subacquea industriale usa attrezzature e tecniche completamente diverse da quelli della subacquea sportiva.

Ma qui, oltre alla mancanza legislativa a livello nazionale, ci si trova ad affrontare anche una scadente politica applicata dalle regioni (e non solo dalla Regione Sicilia) nel valutare la qualità contenutistica dei progetti di formazione. Una mancanza di regole che stabiliscano livelli di qualità accettabili, da parte delle scuole che vogliono inserire nei loro programmi formativi anche la qualifica di OTS, fa sì che spesso l'allievo che segue un percorso for-

mativo presso tali enti - che poco o niente hanno a che fare con questa difficile specializzazione - si trova alla fine di un percorso lungo senza la formazione adeguata per affrontare la realtà di cantiere, mettendo a rischio sia la propria incolumità, sia quella di chi opera con lui (uno degli ultimi incidenti mortali - anno 2005, lavori sulla condotta idrica dell'acquedotto di Capri - che ha coinvolto una ditta italiana è stato provocato dalla inadeguata preparazione professionale del supervisore dell'immersione e a nulla sono valse le specifiche e le attrezzature messe a disposizione dall'azienda - vedi anche: atto Camera - Interrogazione a risposta scritta 4/06176, Seduta di annuncio: 272 del 23/01/2008: ...omissis... in un momento in cui l'Italia vive l'emergenza delle morti sul lavoro su cui anche il Capo dello Stato è più volte intervenuto si comprende bene quale disagio quotidiano vivono questi cittadini tenendo conto che la legge n. 123 del 3 agosto 2007 consente l'adozione di un decreto collegato che può

colmare le gravi carenze in termini di sicurezza sul lavoro e che può dare dignità ai lavoratori subacquei italiani, i quali, oggi, a causa della distrazione del legislatore verso questi problemi sono considerati molto negativamente a livello internazionale... omissis...).

Fa eccezione la Regione Emilia Romagna, che ha preso provvedimenti, con delibera della giunta regionale, in data 07/03/07, e ha inquadrato la qualifica professionale di OTS, secondo i canoni internazionali, limitando chi proponeva tali percorsi formativi senza l'adeguato supporto di attrezzature, docenze qualificate e collegamenti con le ditte che operano nel settore.

Certamente in questi casi, seguendo un percorso formativo diverso da quello che ricade nel settore industria (l'OTS rientra nella categoria dei lavoratori metalmeccanici), con percorsi formativi tipo: archeologo subacqueo, guida subacquea, operatore subacqueo per parchi e riserve marine, ecc, l'ente di formazione, che non ha ►


In mostra.
Il Cedifop di Palermo
al DDE di Maccagno:
è stata la prima
uscita pubblica,
ma ne seguiranno
molte altre





Allenamenti.

Alcune delle lezioni seguite dagli aspiranti sommozzatori durante i corsi tenuti a Palermo



► titoli specifici nel settore della subacquea industriale, può rilasciare un attestato, valido come titolo di studio, ma che non può essere accompagnato da un "Brevetto di Sommozzatore Professionista", e quindi l'attestato è inadatto alla richiesta d'iscrizione al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto.

Bisogna sottolineare che per il solo taglio subacqueo, tipologia di lavoro a cui è abilitato un OTS, si sono registrati, sui cantieri di lavoro, negli ultimi anni, 39 incidenti mortali - dichiarazioni del presidente dell'IDSA G. Melegari - vedi video: G.Melegari - dinamica di incidenti subacquei: <http://it.youtube.com/watch?v=s1lrZsetWJ8>. Ritornando alle modalità d'iscrizione al Registro Sommozzatori dal punto di vista sanitario, nello stesso articolo 3, al comma 3 del Decreto ministeriale 1979, per quanto riguarda la parte sanitaria, cita così nei requisiti:

"Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti: ... omis- sione... sana e robusta costituzione fisica,

esente da difetti dell'apparato cardio-vascolatore e otorinolaringoiatrico nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o - in sua assenza - da un medico designato dal capo del compartimento, che si avvarrà a tal fine della scheda sanitaria allegata al presente decreto: saranno comunque esclusi gli obesi e i soggetti dediti all'alcool".

I requisiti fisici e gli esami medici sono stabiliti in 4 pagine pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n. 47 del 16/02/1979, pag. 1941-1942-1943 e 1944. Inoltre, "la persistenza dei requisiti fisici (di cui al n. 3) è condizione per l'esercizio della professione ed è soggetta a controllo almeno annuale da parte del medico di porto".

Da queste pagine ogni Capitaneria di Porto ha estrapolato un elenco di visite mediche da esibire insieme all'attestato di OTS e al "Brevetto di Sommozzatore Professionista all'atto dell'iscrizione. È possibile, quindi, che l'elenco delle visite

mediche richieste differisca leggermente da capitaneria a capitaneria.

Ad esempio, l'elenco delle visite mediche per l'iscrizione presso la Capitaneria di Porto di Palermo è il seguente:

Test psicofisico attitudinale tra cui esame "prove in camera iperbarica" (con prove a 50 metri); Esame spirometrico con esecuzione di curva flusso-volume; Visita o.r.l. + esame audiometrico-impedanzometrico + Studio del nv registrato spontaneo e provocato; RX torace-2 proiezioni (A/P e L/L); Visita cardiologia con ECG da sforzo al cicloergometro o al tappeto rotante; visita neurologica (E.E.G. necessario per la prima iscrizione); esami di laboratorio: azotemia, glicemia, ves, indice di katz, emocromo completo, creatininemia, tempo di quick (attività patrombinica) ptt; esame urine completo - (gruppo sanguigno Prima iscrizione); visita oculistica + F.O..

Non esiste quindi un limite sulle diottrie previsto per legge, anche se il parere del medico di porto può essere vincolante.